



ELENA D'ALESSANDRO

Ricerca, informazione e *dissemination* in diritto processuale civile: la Banca Dati di Merito Pubblica (Obiettivo PNRR M1-C1 Riforma 1.8)

L'a. indaga problemi e prospettive della nuova banca dati di merito pubblica.

The author investigates problems and perspectives of the new public trial courts' decision database.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Delimitazione dell'ambito di indagine. – 3. Il contesto: dall'Archivio Giurisprudenziale Nazionale alla Banca Dati di Merito Pubblica. – 3.1 *Segue*: le peculiarità della Banca Dati di Merito Pubblica nel panorama europeo. – 4. Nuove potenzialità per la ricerca (in specie: in diritto processuale civile). – 5. Gli obiettivi di informazione e *dissemination* e i potenziali rischi. – 6. Banca Dati di Merito Pubblica e precedente. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Con comunicazione del 13 Novembre 2023, il Ministero della Giustizia ha annunciato che il Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, tramite la sua Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione del P.N.R.R.¹, avrebbe lanciato a breve una "Banca Dati di Merito" finalizzata ad assicurare la consultazione telematica pubblica dei provvedimenti (e relative massime) in materia civile pubblicati dai tribunali e dalle corti di appello a partire dal 1° gennaio 2016. Restano al momento esclusi dalla banca dati i provvedimenti del giudice di pace – verosimilmente perché è solo dal 30 giugno 2023 che, presso tali uffici, è entrato in vigore il processo telematico – nonché i provvedimenti del tribunale per i minorenni, dove al momento non è operativo il processo telematico.

La ragione per cui la creazione di una "Banca Dati di Merito" delle decisioni civili costitutiva uno degli obiettivi del P.N.R.R. appare evidente non appena si ponga mente al fatto che la capacità di uno Stato di rendere disponibili gratuitamente *online* le proprie decisioni giurisdizionali (anche) in materia civile (oltre che commerciale e amministrativa) è uno degli indicatori dello *EU Justice Scoreboard*, ossia il documento europeo che misura e compara l'efficienza dei sistemi di tutela giurisdizionale dei 27 Stati membri². Ad avviso della Commissione europea, l'accesso *online* alle decisioni giurisdizionali accresce la trasparenza del

¹ Obiettivo PNRR M1-C1 Riforma 1.8: creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili (la Banca Dati di Merito è stata però finanziata con i fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) governance 2014-2020, REACT EU).

² V., in particolare, la p. 36 della edizione 2023 dello *EU Justice Scoreboard*, consultabile al *link* https://commission.europa.eu/system/files/2023-06/Justice%20Scoreboard%202023_0.pdf.

sistema giudiziario di un paese, e con ciò aumenta la fiducia dei cittadini nella giustizia e la consapevolezza dei loro diritti. Inoltre, in tal modo si consente agli operatori giuridici di utilizzare strumenti di *legal tech*, evidentemente percepiti come un’opportunità per avvocati e magistrati.

2. Delimitazione dell’ambito di indagine

La neo istituita “Banca Dati di Merito” è, in realtà, duplice e duplici sono le sue modalità di accesso e le funzionalità.

Vi è, innanzitutto, una “Banca Dati di Merito riservata agli uffici giudiziari” (BDR³), operativa dal 20 novembre 2023, che include i provvedimenti adottati in materia civile e penale da tribunali e Corti d’appello e le relative massime.

La BDR ambisce a soddisfare due bisogni degli uffici giudiziari:

- 1) il bisogno di condivisione degli indirizzi interpretativi in uso a livello locale;
- 2) la necessità di avere a disposizione strumenti telematici di ausilio per la redazione dei provvedimenti “ripetitivi” conclusivi del giudizio.

Gli stessi uffici giudiziari, in passato, avevano sovente sopperito a tali mancanze con strumenti “artigianali”⁴, la cui esistenza era stata mappata, sull’intero territorio nazionale, dai 6 progetti PON Giustizia condotti per 18 mesi su tutto il territorio nazionale e terminati il 30 settembre 2023⁵.

³ Circa 250.000 utenti, secondo le recenti stime di DGSIA.

⁴ Ne costituiscono un esempio i progetti pilota di giustizia predittiva avviati in alcune corti d’appello, come quella di Brescia, con l’ausilio della locale accademia.

⁵ Con riferimento alla Macro Area dell’Italia Nord Ovest, v. il *Report* di Sintesi della Macroarea 01 realizzato nell’ambito del progetto *Next Generation UPP* (Progetto finanziato con il contributo dell’Unione europea, Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, fondi SIE. Il *Report* è consultabile al [link https://www.nextgenerationupp.unito.it/contenuti](https://www.nextgenerationupp.unito.it/contenuti)). V., in partic., la p. 41 “Si rileva...la mancanza .. di banche dati giurisprudenziali di merito adeguatamente strutturate sia in ambito civile sia in ambito penale. Invero, in numerosi documenti programmatici dei singoli uffici della Macro Area ne era prevista la creazione al fine di una più efficiente circolazione interna delle decisioni ed una maggior condivisione degli indirizzi interpretativi in uso, nonché una diffusione esterna dell’orientamento dell’ufficio su determinate materie a disposizione della collettività. Questo obiettivo programmatico rientra tra i compiti assegnati agli addetti UPP; tuttavia, attesa la grave carenza di personale che si registra in tutti gli uffici della macroarea, risulta nella maggior parte dei casi ancora in programma, ma non attuato.

Dai questionari somministrati agli utenti degli uffici, si registra una forte necessità di queste banche dati nei fori di maggiori dimensioni, contrariamente agli uffici di dimensioni più ridotte in cui si ritengono spesso sufficienti le riunioni periodiche di sezione e i canali comunicativi informali. Per lo più, lo strumento alternativo per far fronte a tale mancanza consiste nella creazione di cartelle condivise su server, variamente organizzate ma prive di indicizzazione e motori di ricerca [...] si segnalano le esperienze del Tribunale Ordinario di Torino e del Tribunale Ordinario di Milano, ove sono invalse le prassi, all’interno di alcune sezioni civili, di creazione di banche dati “artigianali”, ovvero ottenute attraverso gli strumenti di Word, Excel e Teams, per lo scambio di esperienze giurisprudenziali e per l’individuazione e uniformità degli indirizzi interpretativi più ricorrenti.”.

V. altresì la p. 57, ove si sottolinea come l’uniformità della giurisprudenza locale sia conseguita “tramite l’invio delle sentenze di appello ai giudici di primo grado del distretto e tramite l’acquisizione delle sentenze della Cassazione relative a sentenze della Corte di appello. In particolare questa attività si è estrinsecata presso la Corte di appello di Brescia e presso il Tribunale

La BDR, consultabile tramite la Rete Unica Giustizia solo dagli utenti presenti nell'*Active Directory Nazionale* (ADR) offre agli uffici giudiziari funzionalità elaborate che si giovano dell'ausilio dell'intelligenza artificiale generativa⁶, tra cui la "Redazione della sintesi dei provvedimenti", che, a differenza delle comuni massime, pone particolare attenzione ai fatti storici di causa. Tuttavia, tale banca dati, non essendo consultabile dagli accademici, non sarà fatta oggetto di esame nel contesto di questo saggio⁷.

Vi è poi una "Banca Dati di Merito pubblica" (di seguito: BDP), operativa a partire dal 14 dicembre 2023, contenente tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 dai tribunali e dalle corti d'appello. La BDP, costantemente alimentata tramite il processo civile telematico e la relativa *consolle* del magistrato è destinata alla libera fruizione da parte di tutti i cittadini, nel pieno rispetto del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679).

L'obiettivo che la BDP si prefigge è quello di offrire alla cittadinanza, nel cui nome la giustizia è impartita, la possibilità di conoscere le decisioni giurisdizionali di merito emesse in materia civile, posto che, come evidenziato nella più recente edizione dello *EU Justice scoreboard*, in tal modo cittadini e imprese possono avere maggiore consapevolezza dei loro diritti, mentre gli operatori del settore legale possono più facilmente fare uso del *legal tech*.

La BDP, infatti, mette gratuitamente a disposizione dei cittadini il testo integrale dei provvedimenti (sentenze, ordinanze o decreti) in materia civile emessi da tribunali o corti d'appello (esclusa – per ragioni non rese note dal Ministero⁸ – la materia della famiglia e i provvedimenti in tema di minori e stato della persona⁹), nonché le relative massime

di Como. Si precisa che lo sviluppo attuale della circolarità della giurisprudenza non coincide con la creazione di banche dati giurisprudenziali di merito generalizzate, compiutamente disposte per la circolazione delle decisioni e degli indirizzi interpretativi dei vari Uffici Giudiziari. Appaiono comunque interessanti i casi del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Torino, presso i quali sono state create delle banche dati della giurisprudenza del singolo Ufficio, tali da raccogliere gli orientamenti di maggiore interesse – in quanto nuovi o tali da contrastare quelli precedenti”.

Con specifico riferimento all'esperienza del Tribunale di Torino v. CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, in *Questione giustizia*, 2022, consultabile al link <https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-banche-dati-di-giurisprudenza-e-l-ufficio-per-il-processo>.

⁶ Per il cui utilizzo è stata prevista una formazione dedicata, anche a distanza, non accessibile dal pubblico.

⁷ In considerazione del tema che ci è stato assegnato nell'ambito del presente convegno, non costituirà altresì oggetto di esame la c.d. giustizia predittiva e la sua incidenza sul mestiere del giudice. Su tema v. *ex multis* G. DE PASQUALE, *La giustizia predittiva in Francia: il trattamento DataJust*, www.judicium.it;D. DALFINO, *Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo*, in *Questione Giustizia*, 2019, https://www.questionegiustizia.it/articolo/stupidita-non-solo-artificiale-predittivita-e-processo_03-07-2019.php; J. NIEVA FENOLL, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, 2018, tradotto in italiano da P. COMOGLIO, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019 e, nell'ambito della dottrina francese, D CHOLET, *La justice prédictive et les principes fondamentaux du procès civil*, in *Archives de philosophie du droit*, 2018, p. 223 ss.

⁸ Si tratta, infatti, di decisioni comunque pseudoanonimizzabili che, se di legittimità, sono disponibili in open access sul sito web della Corte di cassazione, e che in altri ordinamenti (ad es. in Francia) si è scelto di rendere disponibili in *open access*.

⁹ Sono sicuramente esclusi dalla BDP i provvedimenti emessi all'esito di procedimenti pendenti davanti al tribunale per i minorenni per le ragioni che sono state indicate in apertura di saggio. Più "sfumati" – in concreto – apparivano, almeno al debutto della BDP, i confini dell'esclusione dei provvedimenti in materia di famiglia, minori e stato di competenza del

“arricchite” generate da un sistema di intelligenza artificiale generativa (c.d. “*abstract*” in cui l’idea è quella di valorizzare il fatto concreto).

Vi è, inoltre, una funzionalità che offre collegamenti con i precedenti conformi e difformi e con le decisioni emanate i successivi gradi di giudizio.

È infine possibile una ricerca per parole chiave, per riferimenti normativi ed anche tramite il linguaggio naturale.

La comunicazione del Ministero della Giustizia del 13 novembre 2023 non precisava se fosse ammesso lo scarico massivo di provvedimenti della BDP ovvero se fossero state contemplate misure di salvaguardia a riguardo (ossia a proposito del c.d. riuso del contenuto della BDP¹⁰), come si è fatto, ad esempio, in Spagna, dove il sistema automaticamente si blocca dopo lo scarico di un numero cospicuo di decisioni.

Nonostante il silenzio serbato dalla comunicazione, siffatte misure di salvaguardia sono state prese. Infatti:

i) da un lato, l’accesso alla BDP è limitato agli utenti muniti di SPID o di carta di identità elettronica italiana o CNS;

ii) dall’altro lato, al momento del lancio della BDP era impedito lo scarico e il salvataggio in locale delle decisioni consultate. Inizialmente, si era cioè scelto un percorso diverso rispetto a quello adottato per la banca dati delle decisioni della giustizia amministrativa o per quella della Corte di cassazione (nonché con riferimento al vecchio Archivio Giurisprudenziale Nazionale) che, come noto, sono accessibili senza previa identificazione e con provvedimenti liberamente scaricabili in formato pdf e stampabili. Successivamente, da gennaio 2024, si è tuttavia eliminata siffatta discrasia consentendo anche lo scarico e il salvataggio in locale delle decisioni contenute nella BDP.

Tutti i provvedimenti contenuti nel *repository* della BDP sono messi a disposizione dei cittadini in forma anonima. O meglio, i dati identificativi delle parti (persone fisiche o giuridiche) sono pseudoanonimizzati¹¹, sia in riferimento ai casi in cui la parte sia una persona fisica, come richiesto dal Regolamento (UE) 2016/679, sia nei casi in cui una delle parti sia una persona giuridica (“parte 1”, “parte 2”, “controparte 1”, etc.). Sono anonimizzati anche i nomi degli

tribunale. All’esito di una prima analisi della BDP, compiuta nel dicembre 2023 risultavano disponibili provvedimenti in tema di ascolto del minore, stato della persona e diritti della personalità, adozione del minore, divorzio e separazione, nullità del matrimonio (voce “altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità”), ordini di protezione in materia familiare, provvedimenti concernenti la rettificazione di sesso (voce “ stato della persona e diritti della personalità”).

Alla data del 15 gennaio 2024 non risultavano più accessibili i provvedimenti in tema di ascolto del minore e la voce “ stato della persona e diritti della personalità”. Ancora presente, invece, le voci “Diritti della personalità (anche della persona giuridica)”, “Separazione giudiziale”, “Separazione consensuale”, “Divorzio”.

¹⁰ Al quale tuttavia si applicano la direttiva 2003/98/EC del 17 novembre 2003 e la direttiva (EU) 2019/1024.

¹¹ Ai sensi dell’art. 4, c. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, la pseudoanonimizzazione è il trattamento dei dati, all’esito del quale questi ultimi “non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”.

avvocati¹² che assistono le parti (“avvocato 1”, “avvocato 2”), mentre restano in chiaro i nomi dei magistrati.

La pseudoanonimizzazione viene effettuata tramite un applicativo di IA che acquisisce automaticamente tutti i provvedimenti depositati telematicamente nei sistemi del processo civile telematico (PCT) e li pseudonimizza.

I cittadini hanno in ogni caso la possibilità di segnalare all’Amministrazione eventuali problemi di pseudoanonimizzazione.

La BDP si affianca ad altre banche dati aperte, gratuite e rilevanti per il processualcivilista, quali il *database* della Corte europea dei diritti dell’uomo¹³, quelli Corte di giustizia dell’Unione europea¹⁴, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, dove le decisioni in materia civile e penale sono disponibili per esteso dal 2018¹⁵. In arrivo è altresì il *database* di merito della giustizia tributaria (progetto PRO.DI.GI.T).

3. Il contesto: dall’Archivio Giurisprudenziale Nazionale alla Banca Dati di Merito Pubblica

La BDP non è il primo tentativo, posto in essere in Italia, di realizzare una banca dati pubblica delle decisioni civili e commerciali¹⁶. Piuttosto, la BDP trae origine dall’esigenza di migliorare ed incrementare l’Archivio Giurisprudenziale Nazionale- Banca dati giurisprudenza di merito¹⁷, che era anch’esso attivo sul Portale dei Servizi Telematici (PST)¹⁸ ed accessibile dal 2018 a chiunque fosse dotato di SPID.

La costruzione dell’Archivio Giurisprudenziale Nazionale aveva preso avvio con l’art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia (di seguito: D.M.) 1° ottobre 2015 recante misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo. L’art. 7 del D. M.,

¹² I nomi degli avvocati sono, invece, in chiaro nella banca dati delle decisioni della Corte di cassazione, della giustizia amministrativa, in quelle di altri Stati europei riguardanti pronunce in materia civile (es. Francia, Olanda e Regno Unito), nonché nelle banche dati relative alle decisioni delle corti internazionali (Corte di giustizia dell’Unione europea, Corte europea de diritti dell’Uomo), a tutela della trasparenza e della consapevolezza da parte dei clienti delle qualità dei propri legali.

Tuttavia, un ipotetico rischio di profilazione è stato individuato, da studi francesi, proprio con riferimento alla figura dell’avvocato. Segnatamente, si è fatto notare che alcuni algoritmi potrebbero collegare e correlare i risultati del giudizio con i nomi degli avvocati delle parti, spingendo gli avvocati a selezionare preventivamente i casi con maggiori probabilità di ottenere un esito favorevole o a rifiutare i casi meno promettenti e suscettibili di deteriorare le loro statistiche di *performance*. Paradossalmente, coloro che hanno maggiormente bisogno di un avvocato sarebbero quelli che avrebbero più difficoltà a trovarne uno. Così L. CADIEU, nello studio *L’open data des décisions de Justice*, 2017, consultabile al link <https://www.justice.gouv.fr/rapport-lopen-data-decisions-justice>, 51.

¹³ [https://hudoc.echr.coe.int/#{%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}).

¹⁴ [Curia.europa.eu](https://curia.europa.eu).

¹⁵ <https://www.itagiure.giustizia.it/sncass/>.

¹⁶ Perciò può darsi che la sua creazione non faccia guadagnare all’Italia posizioni nell’ambito dello *EU Justice Scoreboard*.

¹⁷ Che era accessibile dal portale pst.giustizia.it fino al 1° dicembre 2023.

¹⁸ Trattasi di una banca dati distinta dalla raccolta della giurisprudenza di merito disponibile sul portale italgiureweb.giustizia.it, che, essendo accessibile soltanto ai magistrati, esula dall’oggetto della nostra indagine.

rubricato "banca dati della giurisprudenza di merito"¹⁹, affidava a DGSIA il compito di porre in essere tutte le attività tecniche necessarie per assicurare l'avvio e la fruibilità su base nazionale di questa banca dati. Incaricava, però, i dirigenti degli uffici di stabilire, con cadenza annuale, i criteri per la selezione dei provvedimenti da inserire nella banca dati. Il loro inserimento nel *repository* non avveniva, pertanto, in modo automatico. La stessa norma individuava nei tirocinanti *ex art. 73 D.L. n. 69/2013* ed *ex art. 37 D.L. n. 98/2011*, e nei componenti l'UPP, i soggetti deputati a svolgere l'attività di classificazione ed inserimento dei provvedimenti²⁰. Nell'UPP rimodellato dalla Riforma Cartabia, tale compito avrebbe potuto essere svolto dagli addetti all'UPP.

Si trattava di un Archivio gratuito. In tal modo, l'Archivio Giurisprudenziale Nazionale si differenziava dalle banche dati di merito "private", gestite da varie case editrici e disponibili previo abbonamento a pagamento e che, comunque, non contengono la totalità delle decisioni di merito pronunciate, sul territorio italiano, dai giudici togati di primo e secondo grado, ma soltanto una selezione. I criteri in base ai quali siffatta selezione è effettuata, non sono noti all'utente.

L'Archivio Giurisprudenziale Nazionale conteneva, in forma integrale, i decreti, le ordinanze e le sentenze di merito in materia civile dei tribunali e delle Corti d'Appello che i magistrati decidevano di inserirvi, dopo averle anonimizzate. Tali provvedimenti erano scaricabili in formato pdf. L'Archivio aveva dei filtri di ricerca per Ufficio Giudiziario, sezione, magistrato, materia, numero di R.G., numero provvedimento, data di deposito, generalità delle parti e dei difensori. Vi era la possibilità di effettuare una ricerca nel testo per parola/e chiave.

¹⁹ Ad avviso di M. CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, § 3, tali banche dati avrebbero potuto includere anche "quelle rilevazioni statistiche orientate alla ricognizione dei flussi di contenzioso; per fare qualche esempio: quante controversie aventi un dato oggetto (e sub-oggetto) sono definite da un ufficio, da una sezione". Inoltre, ed era questa la seconda caratteristica peculiare di tali banche dati, "si tratta(va) di strumenti attraverso i quali formare le nuove leve di giuristi, che operano all'interno degli uffici in preparazione dei pubblici concorsi ed esami".

²⁰ Il CSM, a partire dalla delibera del 31 ottobre 2017, ha dettato alcuni criteri per la individuazione dei provvedimenti di merito da caricare sulla banca dati di merito di *Italgireweb*. Segnatamente, occorre che si tratti:

- di decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione;
- di decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di Cassazione, a maggior ragione se espressi a Sezioni Unite;
- di decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale;
- di decisioni riguardanti materie non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell'archivio non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di analogo tenore;
- di decisioni che costituiscono espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisori particolarmente rilevanti
- di decisioni di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La delibera del 2017 e quelle successive sono pubblicamente consultabili (https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/linee-guida-volte-allindividuazione-delle-modalita-di-ricostituzione-di-una-banca-dati-della-giurisprudenza-di-merito).

Dunque, vi era già una banca dati nazionale dei provvedimenti di merito gratuitamente accessibile dalla cittadinanza. Di fatto, però, poiché la procedura di pseudoanonimizzazione dei provvedimenti doveva essere attivata dagli uffici giudiziari, l'Archivio Giurisprudenziale Nazionale era poco popolato. Ciò in ragione delle carenze di organico del personale di cancelleria e della conseguente necessità di assegnare gli addetti all'ufficio per il processo ad altre attività, considerate più urgenti della pseudoanonimizzazione.

Inoltre, la scelta delle decisioni da caricare nell'Archivio era affidata al magistrato (*recte*, all'addetto all'UPP) che effettuava la scelta tramite la sua *consolle*. Non vi era un automatismo di caricamento come accade, invece, per la BDP.

Insomma, nonostante le prassi virtuose di alcuni distretti di tribunale, in cui i provvedimenti da inserire nella banca dati venivano discussi e individuati collegialmente nelle riunioni *ex art. 47-quater* ord. giud., l'Archivio Giurisprudenziale Nazionale non aveva funzionato, come emerso nell'ambito delle ricognizioni effettuate nel contesto dei progetti PON Giustizia²¹.

Forte di questa esperienza, e dunque grazie alla pseudoanonimizzazione tramite IA e al caricamento automatico delle decisioni, la BDP, per la prima volta ha reso disponibile al pubblico una enorme quantità di decisioni di merito di primo e secondo grado. Si tratta di oltre 3,5 milioni di provvedimenti.

Spiace solo constatare che l'accesso alla BDP è di fatto limitato ai soli cittadini italiani (a cui SPID e CIE sono riservate), senza dare modo anche agli stranieri interessati (come si è fatto, invece, in Spagna e in Francia) di usufruirne²². La trasparenza di un sistema giurisdizionale si misura anche dalla capacità di accedervi da altro paese. Altri cittadini europei, ad esempio, potrebbero essere interessati a vedere come, nel nostro ordinamento, la giurisprudenza di merito ha applicato una normativa europea o un precedente della Corte di giustizia.

3.1 Segue: le peculiarità della Banca Dati di Merito Pubblica nel panorama europeo

Sebbene l'accesso digitale "aperto" alle decisioni in materia civile e commerciale costituisca un indicatore dell'efficienza del sistema giustizia in seno allo *EU Justice scoreboard*, la scelta effettuata dall'Italia, con riferimento alla BDP, di mettere a disposizione della cittadinanza non solo le decisioni della corte di vertice, ma anche la quasi totalità delle decisioni di primo e secondo grado, è stata condivisa solo dalla Francia, sebbene il numero totale di decisioni di

²¹ V., con riferimento alla Macroarea 01 (Italia-Nord ovest), *supra*, nota 5.

²² Si tratta di un dato non privo di rilevanza pratica, considerato che negli studi elaborati dalla Commissione europea sulla digitalizzazione e l'open access (v. da ultimo il 2023 *Open Data Maturity Report*, disponibile al sito https://data.europa.eu/sites/default/files/odm2023_report.pdf) tra i fattori presi in considerazione e misurati per comparare, tra di loro i 27 Stati membri vi è anche l'impatto e la misura in cui sono riutilizzati i dati messi a disposizione del pubblico. In tale studio, la Francia risulta leader in Europa per il 2023.

merito là messe a disposizione sia inferiore a quello della nostra BDP²³. La Francia, tuttavia, ha una banca dati pubblica migliore di quella italiana, quantomeno sotto il profilo della *dissemination*, non prevedendo vincoli di accesso legati alla titolarità di uno SPID o CIE e consentendo il libero scarico dei provvedimenti di legittimità e di merito, tutti accessibili attraverso il sito *web* della *Cour de cassation* (motore di ricerca *Judilibre*)²⁴. Inoltre, in Francia, la scelta di rendere accessibili al pubblico tutte le decisioni di merito è stata preceduta da un ampio dibattito finalizzato ad individuare pregi e difetti di un *open access* esteso alle decisioni di primo e secondo grado²⁵. In Italia, per contro, il dibattito sul tema (accademico e non solo) è stato assente. O meglio: inizia oggi, *ex post*, con questo Convegno dedicato.

La Germania ha invece compiuto una scelta diversa, investendo sulla totale disponibilità in *open access* delle sole decisioni della Corte federale di vertice (*Bundesgerichtshof*) A tale riguardo, occorre segnalare che, trattandosi di stato federale, sono i singoli *Land* a dover

²³ Al momento (gennaio 2024), in Francia, le pronunce disponibili in *open access* sul motore di ricerca *Judilibre* sono circa 800.000 di cui quasi 400.000 di merito (primo e secondo grado). Si stima che saranno rese disponibili più di 280.000 decisioni di merito all'anno (<https://www.justice.gouv.fr/documentation/open-data-decisions-justice>).

²⁴ Su *Judilibre*, oltre alle pronunce della *Cour de cassation* (in *open access* dal 2002 tramite il sito legifrance.gouv.fr) sono disponibili anche le decisioni di merito delle corti d'appello e dei tribunali di primo grado in materia civile. Nel 2023 *Judilibre* ha avuto oltre 6 milioni di accessi, così confermando così l'alto interesse degli utenti. Sul punto v. S. ZIENTARA-LOGEAY, *Open data des décisions des tribunaux judiciaires: une nouvelle étape novatrice*, in *Dalloz Actualité*, 12 gennaio 2024, <https://www.dalloz-actualite.fr/interview/open-data-des-decisions-des-tribunaux-judiciaires-une-nouvelle-etape-novatrice>. Con riferimento alle pronunce francesi civili di primo grado, una prima *tranche* di decisioni rese da 9 tribunali civili (tra cui Parigi e Marsiglia) emanate a partire dal 15 dicembre 2023 è stata messa in linea prima della pausa natalizia. Il resto delle decisioni di prime cure, incluse quelle dei tribunali di commercio dal 28 aprile 2021, saranno disponibili a partire dai primi mesi del 2024. Quelle del *Conseils de prud'hommes* saranno caricate su *Judilibre* a partire dal 30 settembre 2025. Tali decisioni sono anonimizzate unicamente con riferimento ai nomi delle persone fisiche ivi contenute. I nomi delle persone giuridiche, degli avvocati e dei magistrati sono, invece, in "chiaro". Tuttavia, come sottolinea S. ZIENTARA-LOGEAY, *loc. cit.*, già dall'aprile 2022 la *Cour de Cassation* aveva dato indicazioni di pseudoanonimizzazione aggiuntive e più rispetto a quelle del GDPR. Tali raccomandazioni sono state fatte proprie anche dagli uffici giudiziari di primo e secondo grado, con un comunicato datato 6 novembre 2023. In basi a tali raccomandazioni viene pseudoanonimizzato anche il nome delle persone giuridiche nelle controversie riguardanti il diritto patrimoniale della famiglia.

²⁵ Il dibattito, oltretutto, è iniziato nel 2017, dopo che la legge del 7 ottobre 2016 *pour une République numérique*, ai suoi articoli 20 e 21, ha previsto la messa a disposizione del pubblico, a titolo gratuito (in *open data*), di tutte le decisioni giudiziarie - sia giurisdizionali che amministrative - "nel rispetto della vita privata delle persone interessate" (i.e. previa anonimizzazione, in conformità al GDPR). Da quel momento sono state costituite delle commissioni di studio per verificare quale fosse la modalità migliore per dare attuazione alla norma di legge attraverso un decreto del Consiglio di Stato. Il Ministero della giustizia ha altresì conferito al prof. Loïc CADIET il compito di coordinare un gruppo di lavoro incaricato di condurre uno studio preventivo su "*L'open data des décisions de Justice. Mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice*". Lo studio è stato realizzato nel 2017 da un gruppo di docenti accademici, magistrati ed avvocati guidati dal prof. CADIET ed è liberamente consultabile sul sito del Ministero della giustizia francese: <https://www.justice.gouv.fr/rapport-lopen-data-decisions-justice>. Lo studio emblematicamente si apre citando una frase di Augustin-Charles Renouard, consigliere della *Cour de cassation*, scritta nel 1839: "*Les jugements et arrêts des cours et tribunaux, que ces tribunaux soient composés d'un juge ou de plusieurs, ne sont la propriété ni du siège duquel ils émanent, ni des plaideurs qui les provoquent. Ils appartiennent au pays tout entier; leur publicité est à la fois une garantie pour les justiciables et un moyen d'enseignement pour tous les citoyens*".

decidere se rendere pubbliche le decisioni di primo e secondo grado²⁶. Questo dato può aver rallentato il percorso verso l'*open access* delle decisioni di merito.

Anche nei restanti Stati membri non è comune l'accesso *open* alle decisioni di primo grado in materia civile²⁷.

Inoltre, pur dove è previsto un meccanismo di *open access* alle decisioni di merito (siano esse di primo o secondo grado, ovvero solo d'appello), come si evince dai dati raccolti e resi disponibili dallo *EU Justice scoreboard*²⁸, la selezione delle decisioni da rendere visibili in *open access* è sovente rimessa all'organo giudicante, e non automatica, come nei casi italiano e francese²⁹.

4. Nuove potenzialità per la ricerca in diritto processuale civile

L'accesso gratuito a milioni di decisioni emesse in primo e secondo grado nella loro integralità offre nuove opportunità alla ricerca, in quanto consente di analizzare approfonditamente gli orientamenti giurisprudenziali di merito, finora difficili da comprendere. Tale conoscenza era limitata alle informazioni che provenivano dagli attori locali delle giurisdizioni (magistrati e avvocati) e, per il pubblico di non addetti ai lavori, era limitata ai commenti eruditi ad alcuni provvedimenti casualmente giunti nelle loro mani, che la dottrina poteva fornire in riviste giuridiche specializzate disponibili a pagamento.

La diffusione massiva delle decisioni delle giurisdizioni di merito rappresenta per il processualcivilista un'opportunità per redigere rassegne di giurisprudenza assai più complete che in passato, ma, soprattutto, per sperimentare nuove tecniche di ricerca³⁰, destinate – è bene chiarirlo fin da subito – a potenziare, e non già a soppiantare, la tradizionale ricerca accademica ("*desk research*"), compiuta nella solitudine di una biblioteca, con il conforto dei classici del diritto processuale civile. La BDP offre al processualcivilista la possibilità di

²⁶ 2023 *EU Justice Scoreboard*, cit., p. 37, nota alla figura 47, nonché F. FERRAND, in L. CADIET, C. CHAINAIS, J.-M. SOMMER, S. JOBERT, E. JOND-NECAND, *La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence, Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation*, 2022, volume 2, p. 4 ss., disponibile al link: https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Divers/Rapport%20open%20data/Rapport_Vol_2_La_Diffusion_des_donn%C3%A9es_d%C3%A9cisionnelles_et_la_jurisprudence_.pdf.

Il medesimo studio francese, nel suo vol. 1, p. 40-41, fa notare come anche nei paesi di *common law* sovente presi a riferimento per l'*open data* e gli studi empirici, ossia il Regno Unito e gli Stati Uniti, non vi sia (almeno alla data del gennaio 2024) una pubblicazione totale delle pronunce di primo grado ossia, rispettivamente, dei *tribunals* e delle *county courts* nonché, per gli Stati Uniti, delle giurisdizioni federali di grado inferiore.

²⁷ Ad es., in Spagna, come si evince dalla consultazione del motore di ricerca disponibile sul sito *web* del *Poder judicial* (<https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>), vi è pubblicazione aperta della totalità delle decisioni di appello pseudoanonimizzate solo con riferimento alle persone fisiche (non solo della giurisdizione civile, ma di tutte le giurisdizioni, inclusa la penale), ma non di quelle di prime cure. Il sistema non consente lo scarico massivo di decisioni.

²⁸ 2023 *EU Justice Scoreboard*, cit., p. 37, nota alla figura 47.

²⁹ Ciò è quanto si verifica, ad es., in Austria, Belgio, Finlandia, Olanda e Portogallo.

³⁰ L. CADIET, *L'open data des décisions de Justice*, cit., p. 23, § 13.

cimentarsi con la giurimetria (*i.e.* con l'utilizzo del metodo scientifico-matematico per affrontare problemi giuridici)³¹, ossia con una branca della ricerca giuridica empirica, segnatamente la ricerca giuridica empirica quantitativa³² (“*empirical legal research*”), assai diffusa negli Stati Uniti e, per quanto riguarda l'Europa continentale, diffusa soprattutto nei Paesi Bassi³³.

Gli studi empirici che utilizzano metodi quantitativi utilizzano le scienze matematiche e statistiche per estrapolare dati dalla casistica giurisprudenziale (o meglio: per “quantificare” alcuni fenomeni giuridici) costruendo studi di impatto sulla base di evidenze scientifiche. Sulla base di tali studi di impatto, ossia sulla base di dati statistici, il giurista – con maggiore forza e con la credibilità dei numeri – può, se del caso, chiedere modifiche normative al legislatore. Si tratta di un'attività di ricerca di tipo quantitativo – che parte dall'esame del dato giurisprudenziale e dalla sua quantificazione – e che può contribuire a dare maggiore impatto pratico alla ricerca tradizionale del processualcivilista, rendendola *impact-oriented*³⁴. Occorre, però, essere disposti ad uscire dalla propria *comfort zone* e ad aprirsi alle scienze esatte. È cioè necessario che il ricercatore processualcivilista, per quanto possibile, diventi un *legal data scientist*³⁵, ossia che abbia conoscenze di statistica (la cui importanza, per il processualista, era

³¹ Alla giurimetria fa riferimento anche la lettera di incarico, conferito dalla *Cour de cassation* ad un gruppo di professori, magistrati ed avvocati, per lo studio delle conseguenze dell'introduzione di banche dati aperte in tema di giustizia civile. I risultati del lavoro sono riassunti nello studio, in due volumi curato da L. CADIET, C. CHAINAIS, J.-M. SOMMER, S. JOBERT, E. JOND-NECAND, *La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence, Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation*, 2022. Ambedue i volumi sono stati presentati in una conferenza tenutasi il 27 novembre scorso presso la *Cour de Cassation* dal titolo “*Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes?*”. La registrazione dell'evento è disponibile sul canale *youtube* della *Cour de Cassation*.

³² Vi sono poi gli studi empirici che usano metodi qualitativi, cioè che per la comprensione del diritto non usano matematica e statistica ma metodologie qualitative, prese a prestito dalle scienze sociali (interviste, etnografia, ricerca storica).

³³ *Ex multis*: E.S. PANNEBAKKER, H. PLUUT, S. VOSKAMP, W.S. DE ZANGER, *Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands: what is the state of the art and where do we go from here?*, in *The Law Teacher*, 2022, p. 384 ss.; G. DAVIES, *The Relationship between Empirical Legal Studies and Doctrinal Legal Research*, in *Erasmus Law Review*, 2020, p. 1 ss.; J. MCGILL, A. SALYZYN, *Judging by the Numbers: Judicial Analytics, the Justice System and its Stakeholders*, in *Dalhousie Law Journal*, 2021, p. 249 ss., disponibile in *open access* al link <https://canlii.ca/t/t9g1>.

Da noi v. V. CAPASSO, *(De)codificare la giurisprudenza?*, in *i-Lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 2019, fascicolo 12, p. 1 ss.

³⁴ Si formula una domanda a cui rispondere attraverso l'esame del dato empirico. Si esaminano le risultanze dello studio d'impatto e, con l'aiuto delle categorie classiche del diritto processuale civile, si elabora una risposta ad alto impatto pratico (l'impatto è dimostrato dall'evidenza statistica).

³⁵ In arg. R. SUSSKIND, *Tomorrow's Lawyers*, 3 ed., Oxford, 2023, p. 197.

segnalata da Carnelutti già negli anni cinquanta)³⁶ e di sociologia³⁷. Il ricercatore, inoltre, dovrà saper lavorare in gruppo (perché sono milioni i provvedimenti tra cui cercare), con altri giuristi (anche in *partnership* con gli uffici giudiziari locali) e con non giuristi (informatici, statistici). Si tratta, insomma, di costruire questa *expertise* nelle nuove generazioni, partendo dai dottorandi di ricerca³⁸, in modo che il giovane processualcivilista italiano abbia il medesimo tipo di *expertise* dei colleghi europei, e che possa essere competitivo anche in tali contesti. Qui di seguito alcuni esempi di ricerche giuridiche empiriche che si potrebbero condurre usufruendo dei dati disponibili BDP³⁹:

1) verificare quale è la portata applicativa di alcuni regolamenti europei, ad es. il regolamento UE n. 1896 del 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, anche se i dati ricavabili dalla BDP sono inevitabilmente parziali, non essendovi comprese le decisioni del giudice di pace e non essendovi parimenti incluse le ingiunzioni di pagamento europee, in quanto emesse attraverso l'apposito modulo. La BDP offre però dati sui procedimenti di opposizione all'ingiunzione europea ex art. 17 regolamento UE n. 1896 del 2006⁴⁰;

³⁶ F. CARNELUTTI, *Matematica e diritto*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, p. 201 ss., spec. p. 207, dove l'Illustre processualista che "della matematica non solo ha bisogno il fisico, ma anche il giurista". E aggiungeva, con incredibile modernità, "e se finora non se n'è valso fu perché ha costruito le leggi empiricamente (i.e. per prova ed errori, N. d. A.), come per tanto tempo si sono costruite empiricamente le navi o le case. Dall'empirismo la formazione del diritto è cominciata a uscire quando s'è cominciato a mettere la statistica al suo servizio.... È interessante come l'intuizione ci abbia guidato, un tempo, a collocare l'insegnamento di statistica nelle facoltà di giurisprudenza: un implicito riconoscimento del bisogno, che dovrebbe averne il giurista. Per esempio, una riforma penale, senza il sussidio della statistica penale è una riforma ad occhio, che non si dovrebbe ammettere ormai".

³⁷ La necessità di una formazione interdisciplinare per il giurista che ambisca ad aiutare il legislatore era già stata valorizzata da E. FAZZALARI, *L'educazione giuridica in Italia*, in AA.VV., *L'educazione giuridica, I. Modelli di Università e Progetti di riforma*, Perugia, 1974, p. 406 ss., spec. p. 412: "non basta al giurista il suo armamento tecnico, anche se esso è indispensabile; egli [...] deve essere in grado di collaborare con il sociologo, con l'economista, insomma...con gli altri collaboratori di chi fa le leggi".

³⁸ Pongono enfasi su questo aspetto L. CADIEP, C. CHAINAIS, J.-M. SOMMER, S. JOBERT, E. JOND-NECAND, *La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence*, Vol. 1, cit., p. 146 ss.

³⁹ Ricerche empiriche sono già state realizzate da colleghi costituzionalisti o amministrativisti usufruendo delle rispettive banche dati aperte. V., ad esempio, P. PASSAGLIA, *The Italian Constitutional Court and the Use of Comparative Law: An Empirical Analysis*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2022, https://brill.com/view/journals/iric/2/1/article-p93_005.xml; L. DELLA PELLEGRINA, N. GAROUPA, *Choosing between the Government and the Regions: An Empirical Analysis of the Italian Constitutional Court Decisions*, in *European Journal of Political Research*, Vol. 52, 2013, p. 1 ss. Con riferimento al processo amministrativo e all'impiego della ricerca giudica empirica in relazione alle decisioni del Consiglio di Stato v. il progetto dal titolo "Laboratorio sentenze" del prof. CAVALLO PERIN dell'Università di Torino, <https://www.nextgenerationupp.unito.it/eventi-e-news/laboratorio-sentenze>.

⁴⁰ La ricerca testuale nella BDP, mediante l'espressione "Regolamento (UE) n. 1896/2006", effettuata il 30 dicembre 2023, ha prodotto circa 10.000 risultati. All'esito dell'esame delle prime 150 decisioni mostrate dal sistema, risultano 18 provvedimenti emessi all'esito di una opposizione a ingiunzione di pagamento europea, geograficamente dislocati su tutto il territorio nazionale, a differenza di quanto si sarebbe potuto immaginare, ossia: Trib. Firenze, 20 febbraio 2018; Trib. Castrovillari, 11 luglio 2023; Trib. Trento, 15 febbraio 2022; Trib. Torino, 4 giugno 2020; Trib. Prato, 7 marzo 2017; Trib. Genova, 8 gennaio 2021; Trib. Reggio Emilia, 15 marzo 2022; Trib. Brescia, 15 luglio 2021; Trib. Taranto, 24 marzo 2017; Trib. Roma, 4 agosto

2) misurare la concreta portata di alcune sentenze-cardine della Corte di giustizia: ad esempio quale è stata la portata concreta della sentenza *Interedil*⁴¹ nel nostro ordinamento? Quanto è stata di fatto “erosa” la portata dell’art. 382 c.p.c.⁴²?

3) verificare quale è la portata applicativa dell’art. 281-*duodecies*, comma 4, c.p.c., secondo cui il giudice conceda, se sussiste un “giustificato motivo”, un primo termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, per replicare e dedurre prova contraria. Sul *web* è disponibile un verbale di una riunione online della sez. X civile del Tribunale di Milano del 16 marzo 2023 che detta indicazioni in proposito, ma sarebbe utile avere maggiori ragguagli sul tema, se del caso in vista di un correttivo normativo;

2023; Corte app. Catania, 30 gennaio 2020; Trib. Arezzo, 10 maggio 2016; Trib. Palermo, 15 febbraio 2017; Trib. Ragusa, 11 gennaio 2016; Trib. Cuneo, 7 luglio 2016; Trib. Pisa, 21 marzo 2018; Trib. Cuneo, 20 maggio 2019; Trib. Prato, 1° dicembre 2016.

Nella BDP sono inoltre presenti provvedimenti emessi in riferimento ad ingiunzioni di pagamento europee rilasciate in altro Stato membro ed utilizzate per attivare un procedimento esecutivo in Italia che, da noi, hanno dato luogo ad opposizione all’esecuzione. Vedi, ad es., Trib. Palermo, 20 giugno 2023; Trib. Milano, 2 novembre 2023.

⁴¹ Corte di giustizia, 20 ottobre 2011, causa C-369/09, *Interedil S.r.l.*, ECLI:EU:C:2011:671. In tale pronuncia, la Corte di giustizia ha affermato che “Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale (l’art. 382 c.p.c., N. d. A.) ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte”.

⁴² Una prima analisi della giurisprudenza di legittimità disponibile sul sito *web* della Corte di cassazione e di merito presente nella BDP, alla data del 30 dicembre 2023, mostra come l’impatto della sentenza *Interedil* sull’applicazione dell’art. 382 c.p.c. non sia stato affatto “significativo”.

Segnatamente, con riferimento all’incidenza della decisione della Corte di giustizia sull’operatività dell’art. 382 c.p.c. sono solo due le decisioni di legittimità rinvenibili nella banca dati liberamente accessibile dal sito *web* della Corte di legittimità:

1) Cass., 25 maggio 2023, n. 14624 che ha fatto derivare dalla pronuncia *Interedil* il principio per cui (punto 3.4 della decisione) “Nell’ambito dei rimedi volti ad attenuare la vincolatività decisoria interna al fine di prevenire la formazione di giudicati di merito in contrasto con il diritto europeo, da questo indirizzo deve trarsi l’ulteriore conseguenza secondo cui neppure il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ex art. 384 c.p.c., secondo comma (anch’esso portatore di una preclusione endoprocessuale di tipo conformativo, ma estranea ai connotati accertativi del fatto propri del giudicato ex art. 2909 c.c.) vincola il giudice del rinvio a fronte di confliggenti pronunce della CGUE aventi efficacia immediata, quale *jus superveniens*, nell’ordinamento nazionale”; e, soprattutto,

2) Cass. Sez. un., 4 aprile 2022, n-10860, in *Giur. it.*, 2023, p. 80 con nota di PENASA, *La cedevolezza della statuizione della S.C. sulla giurisdizione contraria al diritto UE* secondo cui “a seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della S.C. adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza avanti al quale il processo prosegue è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art.267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; - in tal caso, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all’esito della decisione della Corte di Giustizia dalla quale si evinca l’effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente”.

Con riferimento, invece, alla giurisprudenza di merito, la ricerca testuale nella BDP attraverso le parole chiave “*Interedil*” e “382 c.p.c.” ha offerto 17 risultati, i quali, tuttavia, sono tutti relativi a procedimenti relativi alla insolvenza di imprese in cui la pronuncia de qua è stata applicata in ragione dei suoi contenuti esplicativi della regola della giurisdizione sulla “sede effettiva” di cui al regolamento sull’insolvenza transfrontaliera.

4) verificare cosa accade all'esito dei rinvii pregiudiziali *ex art. 363 bis c.p.c.* decisi dalla Corte di cassazione⁴³: quante volte il giudizio termina in prime cure, perché le parti rinunciano all'appello? Se si tratta di decisioni su questioni che attengono al merito e dunque sottoposte alla S. C.: con quale frequenza i giudici di merito non hanno fatto applicazione della decisione della cassazione enunciata *ex art. 363 bis c.p.c.* sulla base di una *quaestio facti* fissata provvisoriamente dal giudice di merito, perché la *quaestio facti* è stata definitivamente fissata, all'esito del giudizio di prime cure, in maniera differente rendendo così inservibile la decisione della S.C.? E ancora: qual è – quantitativamente – la portata persuasiva delle pronunce *ex art. 363 bis c.p.c.* per i giudici diversi da quelli del procedimento in corso? Quanti vi si conformano⁴⁴? In tal modo si potrebbe concretamente misurare l'utilità pratica del nuovo istituto in termini di riduzione del contenzioso e di facilitazione della uniformità della giurisprudenza. E se risulta che l'istituto non ha funzionato come si sperava (ossia come sta funzionando in Francia; ordinamento a cui ci si è ispirati), si potrebbero condurre degli studi empirici qualitativi con l'aiuto della sociologia per comprendere cosa, nel tessuto sociale italiano, ha determinato siffatto risultato. Inoltre, attraverso sistemi di giustizia predittiva, si potrebbe anche cercare di volgere lo sguardo verso il futuro ("*forecasting the future*"), cercando di comprendere quale potrebbe essere l'impatto nel lungo periodo, in termini deflattivi e nomofilattici, dell'istituto, se del caso individuando strumenti giuridici correttivi per renderlo più efficiente in tal senso;

5) infine, alcune ricerche empiriche potrebbero riguardare proprio l'impatto della BDP e della BDR sul processo civile. Si potrebbe, per esempio verificare:

i) se, a seguito della messa a disposizione della BDP e della BDR, aumenterà la percentuale di motivazioni "identiche" (c.d. conformismo giurisprudenziale⁴⁵). Si tratta di uno dei rischi che taluno lega alla diffusione delle banche dati aperte e al proliferare di tecniche di intelligenza artificiale;

⁴³ C. d. *diagnostic analytics*, i.e. comprendere il passato ed il presente, cercando di individuare le ragioni per cui tali risultati si sono prodotti e quale fenomeno giuridico o sociale li ha causati.

⁴⁴ A tal proposito, diamo conto di una prima ricerca empirica condotta dalla sottoscritta nella BDP nel marzo 2024 (dati aggiornati al 15 marzo 2024), effettuata in base alla parola chiave "*art. 363-bis c.p.c.*". La ricerca ha prodotto 1268 risultati. In nessuna delle decisioni presenti tra i risultati si dichiarava di non volersi conformare ad un precedente interpretativo della Corte di cassazione. Piuttosto, 26 decisioni hanno spontaneamente recepito Cass., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727 che, come noto, ha ammesso il cumulo delle domande di separazione e di divorzio anche nel procedimento su domanda congiunta, e almeno 1220 sono state le pronunce che hanno recepito Cass., sez. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, con cui si è stabilito che la c.d. carta del docente spetta anche agli insegnanti non di ruolo. Emblematiche, in tal senso, le parole contenute nella motivazione di Trib. Lucca, 28 febbraio 2024, n. 107: "*Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia*".

⁴⁵ "*risque d'une fossilisation de la jurisprudence*".

ii) ovvero, se tali banche dati aperte determineranno un cambiamento nella tecnica di motivazione dei provvedimenti dei giudici di merito, nel senso che le motivazioni si arricchiranno di citazioni ai precedenti di merito conformi, nella consapevolezza che la forza dell'argomentazione della singola decisione non sarà più sufficiente se non è sostenuta dalla comunità degli altri giudici non di vertice, attraverso le decisioni già pronunciate.

Le ricerche che qui abbiamo indicato a mero titolo esemplificativo⁴⁶, e che potranno essere poste in essere grazie alla BDP, per poter essere sviluppate necessitano che siffatta tipologia di ricerca, in quanto empirica ed ibrida, non sia considerata, dall'accademia, una ricerca di "serie B" rispetto a quella tradizionale (denominata, in inglese, "desk research")⁴⁷, ad esempio in sede concorsuale o di ASN. Altrimenti, inevitabilmente, la ricerca giuridica empirica resterà marginale nell'ambito del settore IUS/15.

5. Gli obiettivi di informazione e *dissemination* in diritto processuale civile e i potenziali rischi

La BDP ambisce a rafforzare la diffusione del diritto e con essa, il senso di giustizia nei cittadini e la conoscenza che questi ultimi dovrebbero avere del sistema giurisdizionale civile (obiettivo di informazione e *dissemination*). L'esistenza di banche dati "aperte alla cittadinanza" è tipica di uno Stato in cui il sistema giustizia è trasparente, in cui ciascun interessato ha libero accesso ai precedenti giudiziari (non solo quelli di legittimità).

Un siffatto sistema, che ha i suoi evidenti pregi, porta, però, inevitabilmente con sé anche dei rischi.

Il primo rischio è quello di creare un senso di disorientamento nella collettività, essendo difficile per il pubblico non esperto trovare informazioni in una massa informe di decisioni, tale e quale è la BDP⁴⁸.

A tale riguardo, uno dei compiti che attende (anche) il processualista è quello della «*mise en système de la multitude*»⁴⁹. Occorre, cioè, offrire al cittadino e alle imprese delle "cartine di tornasole", delle guide tematiche che li aiutino ad orientarsi tra milioni di decisioni, che, da sole, non possono certo essere qualificate come "giurisprudenza". In Francia, a tale riguardo,

⁴⁶ Molti altri esempi potrebbero aggiungersi a quelli indicati nel testo.

⁴⁷ Pongono enfasi su tale aspetto L. CADIET, C. CHAINAIS, J.-M. SOMMER, S. JOBERT, E. JOND-NECAND, *La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence*, Vol. 1, cit., p. 149 ss.

⁴⁸ Lo osservano, con riferimento alla omologa banca dati francese, L. CADIET, *L'open data des décisions de Justice*, cit., 23, § 14 e P. DEUMIER, *L'effet de l'open data sur la jurisprudence des juges du fond*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, 2023, https://www.ildirittoprocessualecivile.it/wp-content/uploads/2023/07/3_2023_contributo-03.pdf, nonché, in lingua italiana, *L'effetto dell'open data sulla giurisprudenza dei giudici di merito*, ora in V. CAPASSO (a cura di), *En faveur d'un proces civil artificiellement intelligent*, Napoli, 2024, p. 63 ss.

⁴⁹ L. CADIET, C. CHAINAIS, J.-M. SOMMER, S. JOBERT, E. JOND-NECAND, *La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence*, Vol. 1, cit., p. 20; L. CADIET, C. CHAINAIS, *Quale giurisprudenza nell'era degli open data giudiziari?* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 565 ss., spec. p. 571.

si è suggerito di promuovere – con apposito sostegno economico – la realizzazione di tesi di dottorato aventi ad oggetto siffatte ricerche empiriche, magari scritte “sul campo”, in cooperazione con gli uffici giudiziari⁵⁰.

Potrebbe altresì trattarsi di guide tematiche realizzate con il sostegno economico di editori di banche dati private. A tale riguardo – ma il tema esula da quello che mi è stato assegnato – non si può ignorare che i provvedimenti contenuti nella BDP (o meglio il loro uso) suscitano un interesse economico per gli editori⁵¹ e che potrebbe porsi un problema di “utilizzo” per fini economici dei dati della BDP.

L’ulteriore rischio – e si immagina, in questo caso, un utente esperto, capace di districarsi tra tali informazioni tutte “orizzontali” – è che la trasparenza si trasformi in un *boomerang*, ingenerando un effetto contrario rispetto a quello auspicato dalla Commissione Europea ossia un abbassamento della fiducia nella giustizia, quando il cittadino o l’impresa riscontra che sussistono contrasti nella giurisprudenza di merito riguardanti l’applicazione di una medesima norma di legge, e che tali contrasti sono numerosi.

Quanto più numerosi sono i contrasti, tanto più rischia di abbassarsi la fiducia del cittadino e delle imprese nelle istituzioni. Per questo, a fronte di riscontrati contrasti giurisprudenziali, la dottrina d’oltralpe suggerisce che siano incrementati l’uso del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e del ricorso per cassazione nell’interesse della legge. E dovrebbe/potrebbe essere proprio la dottrina (anche processualciviltistica), all’esito di ricerche empiriche, a segnalare quali sono i settori dove vi è estrema necessità di un intervento dei giudici di legittimità. Ciò, anche per ribadire fermamente che la disponibilità in *open access* delle decisioni di merito non scalfisce il ruolo nomofilattico delle Corti di vertice.

6. Banca Dati di Merito Pubblica e precedente

Un’ultima riflessione va dedicata alla incidenza delle BDR e BDP sul concetto di “precedente”. Anche la decisione di merito (non solo quella di legittimità) contribuisce alla formazione della regola giuridica. Pertanto, sarà interessante verificare – tramite ricerche empiriche – se la BDP porterà ad attribuire funzione “di precedente” (persuasivo) anche alla giurisprudenza di merito.

Quando, negli ordinamenti continentali, si parla di “precedente”, quasi sempre si fa riferimento alla decisione di legittimità (*recte*: del giudice superiore)⁵². Il sistema, cioè, è stato

⁵⁰ L. CADIET, C. CHAINAIS, J.-M. SOMMER, S. JOBERT, E. JOND-NECAND, *La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence*, Vol. 1, cit., p. 20.

⁵¹ V., a mero titolo esemplificativo, <https://lesentenze.it/prezzi>. Il sito offre servizi a pagamento di consultazione di un archivio di sentenze di merito, con possibilità di effettuare ricerche nelle motivazioni dei provvedimenti per parola chiave, per foro, per giudice, etc.

⁵² V., a titolo esemplificativo, la definizione che ne offre S. CHIARLONI, voce *Precedente*, in N. IRTI (a cura di), *Dizionario di diritto privato*, Milano, 2009, p. 163: “il sostantivo « precedente » coned il provvedimento di un giudice (generalmente) superiore

di regola caratterizzata da una direzione verticale e da una logica discendente del precedente⁵³.

Adesso, invece, vi è teoricamente la possibilità che il precedente operi anche orizzontalmente (tra giudici di merito di pari grado), ossia secondo una modalità per cui il precedente è solo la decisione anteriore di un caso concreto (dunque, suscettibile di essere emessa anche da un'autorità di merito) a cui un giudice di merito successivo può attingere per il suo valore orientativo rispetto all'attuale processo⁵⁴.

Ciò, tuttavia, può far sorgere il rischio di un conformismo giurisprudenziale – che tenderebbe sempre più a guardare solo verso il passato e non già verso il futuro⁵⁵ – ed il conseguente impoverimento del ragionamento giuridico⁵⁶. Anche questo è un settore di ricerca di potenziale interesse per il processualcivilista.

Sarà, infine, interessante verificare se la BDP e la BDR renderanno meno rilevante – ovvero diversamente rilevante – il problema, a lungo affrontato in dottrina, della tecnica di redazione delle massime⁵⁷, considerato che la BDR, a disposizione dei magistrati, è integrata con programmi di intelligenza artificiale in grado di generare automaticamente sintesi di provvedimenti che valorizzano assai fatti di causa.

visto dalla prospettiva del giudice inferiore il quale ritenga, per il suo caso, di dover affrontare la medesima questione giuridica già risolta dal primo”.

⁵³ In proposito, per tutti, L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, Torino, 2018, p. 234 ss.

⁵⁴ V. infatti la definizione di V. MARINELLI, *Precedente giudiziario*, in *Enc. Dir., Annali*, VI, Milano, 2002, p. 871, secondo cui “*Il termine si riferisce a una decisione giudiziaria anteriore, considerata nel suo valore orientativo rispetto all'attuale giudizio, in ordine alla stessa questione o ad altra che renda utile un raffronto*”.

⁵⁵ Sul ruolo creativo della giurisprudenza e la sua capacità di “fabbricare” diritto rispondendo a nuovi bisogni della società, prima che intervenga il legislatore restano insuperabili le pagine di O. BÜLOW, *Gesetz und Richteramt*, Berlin, 1885 e P. CALAMANDREI, *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, in *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965, p. 647- 648.

⁵⁶ In arg. v., oltralpe, L. CADIET, C. CHANAIS, *Quale giurisprudenza nell'era degli open data giudiziari?*, in *Riv. trim.dir. proc. civ.*, 2023, p. 565 ss., spec. P. 573 ss.

Negli anni 2000 si era pionieristicamente occupato dei rapporti tra informatica e precedente anche V. MARINELLI, *Precedente giudiziario*, cit., p. 893-894: “*Lungi dal consolidare i precedenti mediante... fotomontaggio o scannerizzazione, bisogna porsi di fronte ad essi con sguardo critico, dialettizzando la loro lettura. Occorre cioè prospettare e svolgere con ampiezza dubbi e obiezioni, riferiti sia alla portata della regola giurisprudenziale, sia al rapporto del caso anteriore con quello attualmente in giudizio*”.

Sul tema, risulta peraltro ancora di estrema attualità lo scritto di F. CARNELUTTI, *Giurisprudenza consolidata (ovvero della comodità del giudicare)*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, I, p. 41 ss., spec. p. 42 dove si fa riferimento al fatto che, molto spesso, le massime sono consolidate “*dall'abitudine. Il giudice non ha più da scegliere, tra le massime, quella che gli pare migliore, ma quella abituale. Error communis facit jus*”.

⁵⁷ Per tutti, e senza pretesa di completezza, v. M. LUPOI, *Giuscibernetica, informatica giuridica. Problemi per il giurista*, in *Foro it.*, 1970, p. 740 ss., spec. p. 750, che lamentava, nella tecnica di massimazione adottata in Italia, la mancanza di una scansione fattuale che rendesse possibile “*tipizzare i fatti di una serie di controversie vertenti sul medesimo tema*”; S. CHIARLONI, *Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 118 ss., spec. p. 131 ss., nonché, più di recente, V. MARINELLI, *Precedente giudiziario*, cit., p. 891 ss. e PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., p. 117 ss.

7. Conclusioni

“Il diritto non declina: il diritto si adegua” diceva CALAMANDREI, aggiungendo che “ il giurista non è un conservatore di vecchie formule fuori d’uso, quasi come chi dicesse il conservatore di un museo di anticaglie: è un vivo e vigile interprete dei tempi, che tanto meglio sa adempiere alla sua funzione quanto meglio riesce a sentire le esigenze umane della storia”⁵⁸.

La trasformazione digitale e le banche dati pubbliche offrono al processualcivilista nuove opportunità, che si pongono accanto ai filoni di ricerca tradizionale. Per sfruttare a pieno tali potenzialità occorre essere disposti a lasciare la *comfort zone* per abbracciare nuovi approcci, sfruttando le tecnologie disponibili e il dialogo con le scienze esatte.

La BDP può così diventare un fertile terreno di ricerca, capace di aiutare il processualista a svolgere il proprio ruolo di interprete e, se del caso, di consulente del legislatore, sulla base, però, non di una (ormai desueta) metodologia “per prova ed errori” in cui l’impatto si misura *ex post*, ma di ben più efficaci studi scientifici d’impatto che consentono di stimare *ex ante* quale sarà la portata pratica – il beneficio – della riforma proposta.

Elena D’Alessandro
Ordinario dell’Università di Torino

Contributo pubblicato d’ordine del Direttore responsabile di DPCIEC, ai sensi dell’art. 13, comma terzo, ultimo periodo, del Regolamento Anvur per la classificazione delle Riviste approvato con Delibera del Direttivo n. 306 del 21.12.23, in quanto relazione a convegno e destinato alla pubblicazione nello speciale Atti del Convegno su “La comunicazione scientifica e didattica del Diritto processuale: ricerca, informazione e insegnamento”, tenutosi a Napoli, presso l’Università degli studi Federico II, il 26 gennaio 2024.

⁵⁸ P. CALAMANDREI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, p. 252 ss.